

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 729

Deliberazione n. 12

**CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E
L'A.S.D. "TENEBRE DELLA NOTTE" PER L'UTILIZZO DELL'AREA ESTERNA E
DEL BASSOCOMODO AD USO MAGAZZINO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO
DEMANIALE ADIACENTE ALL'IMPIANTO IDROVORO GUAGNINO A
COMACCHIO (FE) –DETERMINAZIONI**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 334 del 9/1/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

12) CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E L'A.S.D. "TENEBRE DELLA NOTTE" PER L'UTILIZZO DELL'AREA ESTERNA E DEL BASSOCOMODO AD USO MAGAZZINO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO DEMANIALE ADIACENTE ALL'IMPIANTO IDROVORO GUAGNINO A COMACCHIO (FE) –DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 12

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- "TENEBRE DELLA NOTTE" è un'Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta presso l'Ufficio del Registro di Comacchio al n. 655 Serie 3 del 21/10/2015, senza finalità di lucro e avente come scopo principale statutario quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche con particolare riguardo a quella del Soft Air (consistente in simulazioni tattiche non violente con l'uso di "strumenti soft-air", ovvero armi giocattolo, regolarmente disciplinati e regolamentati) e comprendente l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- per lo svolgimento delle proprie attività ludico-sportive e nel rispetto degli scopi sanciti dal proprio Statuto, l'Associazione ha manifestato al Consorzio l'interesse ad utilizzare l'area esterna e il bassocomodo ad uso magazzino di pertinenza del fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro Guagnino a Comacchio (FE).

Considerato che:

- i suddetti beni sono defilati dall'impianto idrovoro ed adiacenti al fabbricato demaniale in stato di dissesto ed opportunamente recintato per evitare danni a persone o a cose;
- il Consorzio ha interesse ad accogliere la richiesta dell'Associazione al fine di evitare che l'area e il bassocomodo in oggetto versino in stato di degrado e di abbandono, diventando un ricettacolo di rifiuti e luogo di ritrovo di malintenzionati.

Atteso che:

- ciò considerato, il Consorzio e l'Associazione ravvisano l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione per disciplinare i reciproci rapporti nell'utilizzo dell'area e del bassocomodo sopra indicati.

Vista:

- la bozza di Convenzione convenuta fra le parti e allegata al presente riferimento interno a farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto, in particolare, che:

- scopo della Convenzione è fungere da accordo base per l'utilizzo dell'area esterna e del bassocomodo ad uso magazzino pertinenti al fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro di Guagnino con la primaria finalità di accordare all'Associazione dilettantistica la facoltà di svolgere la propria attività nel rispetto dei beni concessi e dell'ambiente;
- nel testo vengono definiti nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità dell'Associazione per l'utilizzo e il godimento dei beni;
- la Convenzione avrà la durata di anni 4 dalla data della sua sottoscrizione. Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere l'operatività della Convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela dei beni concessi, senza che ciò dia diritto a rivalse o indennizzi da parte dell'Associazione. Fatto salvo tale ultimo caso, è facoltà delle parti recedere dalla Convenzione dandone preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di rilascio dei beni.

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la bozza di Convenzione in oggetto;
- Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sottoscrizione dell'accordo.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 22927 del 30/12/2022;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di Convenzione in oggetto, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sottoscrizione dell'accordo.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)

CONVENZIONE

fra il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e l'A.S.D. "TENE BRE DELLA NOTTE" per l'utilizzo dell'area esterna e del bassocomodo ad uso magazzino di pertinenza del fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro Guagnino a Comacchio (FE).

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra:

- il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA con sede in Ferrara in Via Borgo dei Leoni n. 28, (di seguito denominato "Consorzio"), codice fiscale 93076450381, pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, rappresentato dal dott. Stefano Calderoni, nato a Portomaggiore (FE) il 31/10/1981, domiciliato per la carica presso la suddetta sede consorziale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore a quanto di seguito autorizzato in forza dell'art. 32 del vigente Statuto per dare esecuzione alla Deliberazione del Comitato Amministrativo n. in data prot. n.,

e

- l'A.S.D. "TENE BRE DELLA NOTTE", con sede in (FE) in (di seguito denominata "Associazione"), codice fiscale, rappresentata dal Sig. Federico Cavalieri, nato a il domiciliato presso, nella sua qualità di

PREMESSO

- che "TENE BRE DELLA NOTTE" è un'Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta presso l'Ufficio del Registro di Comacchio al n. 655 Serie 3 del 21/10/2015, senza finalità di lucro e avente come scopo principale statutario quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche con particolare riguardo a quella del Soft Air (consistente in simulazioni tattiche non violente con l'uso di "strumenti soft-air", ovvero armi giocattolo, regolarmente disciplinati e regolamentati) e comprendente l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- per lo svolgimento delle proprie attività ludico-sportive e nel rispetto degli scopi sanciti dal proprio Statuto, l'Associazione ha manifestato al Consorzio l'interesse ad utilizzare l'area esterna e il bassocomodo ad uso magazzino di pertinenza del fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro Guagnino a Comacchio (FE);

- che i suddetti beni sono defilati dall'impianto idrovoro ed adiacenti al fabbricato demaniale in stato di dissesto ed opportunamente recintato per evitare danni a persone o a cose;
- che il Consorzio ha interesse ad accogliere la richiesta dell'Associazione al fine di evitare che l'area e il bassocomodo in oggetto versino in stato di degrado e di abbandono, diventando un ricettacolo di rifiuti e luogo di ritrovo di malintenzionati;
- che, ciò considerato, il Consorzio e l'Associazione ravvisano l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione per disciplinare i reciproci rapporti nell'utilizzo dell'area e del bassocomodo sopra indicati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate

CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vengono accettate integralmente dalle parti.

Art. 2 - Oggetto

Il Consorzio autorizza l'A.S.D. "TENEBRE DELLA NOTTE" ad accedere e usufruire dell'area esterna e del bassocomodo ad uso magazzino di pertinenza del fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro Guagnino a Comacchio (FE) per lo svolgimento delle proprie attività ludico-sportive. I beni sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio al Foglio 47, Particelle 84 sub 3 e 89 sub 2 e 113 e indicati in giallo nella planimetria allegata sub A) alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Finalità

Scopo della Convenzione è fungere da accordo base per l'utilizzo dell'area esterna e del bassocomodo ad uso magazzino pertinenti al fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro di Guagnino con la primaria finalità di accordare all'Associazione dilettantistica la facoltà di svolgere la propria attività nel rispetto dei beni concessi e dell'ambiente.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità

L'A.S.D. "TENEBRE DELLA NOTTE" s'impegna:

- ad utilizzare l'area esterna e il bassocomodo ad uso magazzino di pertinenza del fabbricato demaniale adiacente all'impianto idrovoro Guagnino esclusivamente per lo svolgimento delle attività

ludico-sportive sancite nel proprio Statuto costitutivo e descritte nelle premesse della presente Convenzione;

- a curare il rispetto e il decoro dei beni fruiti per lo svolgimento di tali attività e la tenuta in buone condizioni dei medesimi;
- a provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'area e del bassocomodo in custodia, sostenendone le relative spese;
- a mantenere in buono stato la recinzione dell'area e a ripristinarla ogniqualvolta venisse divelta, per mantenere l'area stessa inaccessibile a chiunque non fosse autorizzato ad entrare;
- a mantenere adeguati dispositivi di dissuasione alla possibilità di avvicinarsi al fabbricato demaniale principale;
- ad effettuare controlli sull'area e sull'immobile sia a fini ecologici che di vigilanza contro possibili incendi, scarichi abusivi, furti e atti vandalici, da svolgere sempre in occasione delle pratiche ludico-sportive e periodicamente nei periodi di fermo di tali attività;
- a comunicare al Consorzio l'intenzione di apportare eventuali modifiche o innovazioni ai beni in uso, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione scritta e possibili prescrizioni di merito;
- a non installare nell'area strutture che non possano essere rimovibili senza compromettere lo stato vegetativo delle essenze arboree e del terreno;
- a tenere sgombra l'area demaniale da costruzioni, attrezzature e veicoli non pertinenti o funzionali all'attività svolta e costituenti fonti di pericolo o di degrado dei luoghi;
- a consentire al Consorzio l'ispezione, da parte del proprio personale o di terzi autorizzati, dell'area e del bassocomodo concessi, previo accordo con l'Associazione medesima;
- a dare tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine preposte al controllo del territorio onde evitare ogni e qualsiasi problema inerente all'utilizzo degli immobili concessi;
- a rispettare le norme di sicurezza e l'informativa rischi allegata sub B) alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale, in quanto l'area ed il bassocomodo in uso sono prossimi ad un impianto idrovoro consorziale;
- a tenere sollevato il Consorzio da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività ludico-sportive praticate nell'area o nel bassocomodo concessi o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza dettate dal Consorzio, conseguenti anche ad inosservanza di eventuali ospiti presenti in tali luoghi. Così pure l'Associazione deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati in relazione alle

attività svolte e connesse alla disponibilità e al godimento dei beni oggetto della presente Convenzione;

- a tenere sollevato il Consorzio da eventuali cadute accidentali dei materiali provenienti dal fabbricato demaniale principale.

L'Associazione comunica inoltre che beneficia di copertura assicurativa RCT per danni arrecati a beni di terzi, che potrà essere attivata qualora nel corso delle attività i soci o qualsiasi altro membro dell'Associazione dovessero arrecare danni ai beni del Consorzio. In caso di contestazione di tale tipo, il Consorzio comunicherà tempestivamente il danno occorso al Legale rappresentante dell'Associazione, che in contraddittorio con il referente del Consorzio procederà alle opportune verifiche e se necessario alla denuncia del sinistro all'assicurazione, al fine della celere apertura della pratica di risarcimento.

Il CONSORZIO s'impegna:

- a comunicare tempestivamente all'Associazione eventuali impedimenti all'utilizzo dei beni oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Corrispettivo

Le parti convengono di fissare in € 1.000,00 (mille/00) annui il corrispettivo dovuto dall'Associazione per il godimento dei beni oggetto della presente Convenzione, da pagarsi in un'unica soluzione entro il 10 gennaio di ogni anno a mezzo di bonifico bancario.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 4 (quattro) a decorre dalla data di sottoscrizione.

Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere l'operatività della presente Convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela dei beni concessi, senza che ciò dia diritto a rivalse o indennizzi da parte dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso

Fatto salvo il caso di cui all'art. 6 comma 2, è facoltà delle parti recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di rilascio dei beni.

Art. 8 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della Convenzione medesima sarà

rimessa alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986, con spese e oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

Le parti dichiarano di aver letto la presente scrittura privata, costituita da n. 5 pagine, e di accettarne integralmente le condizioni assicurando l'esatta osservanza delle medesime.

Per il Consorzio di Bonifica

Il Presidente

(dott. Stefano Calderoni)

Per l'A.S.D. "TENEBRE DELLA NOTTE"

Il Legale rappresentante

(Federico Cavalieri)

